Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Mercoledì, 28 aprile** — **Numero 100**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 458 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 6 dicembre 1917, numero 1149, 11 aprile 1918, n. 459, 6 ottobre 1918, numero 1608, 5 gennaio 1919, n. 74 e i Regi decreti 21 febbraio 1919, n 160 e 2 settembre 1919, n 1502;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della guerra e della marina, di concerto con quello della giustizia e degli affari per il culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La sezione di revisione istituita con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459 presso il tribunale supremo di guerra e marina, cessa di funzionare.

Le funzioni assegnate alla suddetta sezione dai decreti Luogotenenziali 11 aprile 1918, n. 459, 6 ottobre 1918, n. 1608, e dai Regi decreti 21 febbraio 1919, numero 160 e 2 settembre 1919, n. 1502, sono esercitate dal tribunale supremo di guerra e marina, in Camera di consiglio, con le forme e nei modi stabiliti dai decreti sopracitati.

Art. 2.

La ripartizione dei giudici tra le sezioni del tribunale supremo, è fatta con provvedimento del presidente di esso.

Art. 3.

Per i giudizi di revisione il tribunale supremo può essere presieduto anche da un magistrato dell'ordine giudiziario che abbia grado di presidente di sezione di Corte di cassazione o equiparato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — BONOMI — SECHI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 407 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 9 dicembre 1896, registrato alla Corte dei conti addì 31 dello stesso mese (reg. 194, decreti amministrativi f.° 78), col quale fu approvato il regolamento 9 dicembre 1896 per le stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1912, col quale fu modificato l'art. 17 del regolamento suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per le stazioni cavalline erariali, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri proponenti; e sono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO
per le Stazioni di monta dei cavalli-stalloni dello Stato.

Art. 1.

Le stazioni di monta dei cavalli stalloni dello Stato - stazioni cavalline erariali - saranno di preferenza istituite nei Comuni dove l'industria equina è in condizioni di poter prosperare.

Art. 2.

Il numero degli stalloni da destinarsi in ciascuna stazione, sarà, nei limiti del possibile, proporzionato a quello delle giumente che, presumibilmente, possono ammettersi alla monta.

Art. 3.

La scelta degli stalloni da destinarsi nelle singole stazioni cavalline sarà fatta anno per anno dai direttori, unitamente ai vice-direttori ed ai veterinari dei depositi, e sarà sottoposta all'approvazione del Ministero.

Art. 4.

I Comuni nei quali sono istituite le stazioni di monta hanno l'obbligo:

a) di destinare gratuitamente un casamento, che soddisfi a tutti i bisogni di una stazione di monta, e che comprenda: una scuderia a gabinetti (*boxes*), che risponda a tutte le esigenze dell'igiene; una stanza attigua alla scuderia, pei palafrenieri; una stanza pel direttore della stazione; un locale adatto per riporvi i mangimi; ed un cortile, adiacente al fabbricato, nel quale si possa compiere con tutta libertà, sicurezza e comodità il servizio di monta;

b) di assicurare a proprie spese una provvista di acqua sufficiente ai bisogni della stazione;

c) di arredare la stanza attigua alla scuderia di uno o più letti completi, secondo il numero dei palafrenieri, e di altre masserizie di più grande necessità;

d) di arredare la stanza del direttore della stazione di un tavolo con cassetto a chiave, e di due sedie;

e) di fornire la scuderia di secchie, tridenti, raspi, pale, carriole, scope e lanterne;

f) di provvedere alla illuminazione della scuderia e della stanza dei palafrenieri;

g) di fornire un cassone a chiave ed a scompartimenti per avena, fave, crusca, farina, ecc.; un cavalletto ed un attacapanni per coperte, finimenti, arnesi per la monta, ecc.;

h) di munire la porta della scuderia o quella della stazione di una sbarra o di una catena con serratura a chiave, che impedisca l'entrata delle giumente nelle ore fuori quelle assegnate per la monta;

i) di delegare a proprie spese, e sotto la propria responsabilità, una persona, la quale, durante tutta la stagione di monta, al mattino ed alla sera, nelle ore che indicherà il direttore del deposito, debba trovarsi nella sede del Municipio, se è vicina alla stazione di monta, o nella stazione stessa, se il Municipio è lontano, per esigere la tassa di monta, e per rilasciare le relative bollette ai proprietari delle giumente che sono condotte alla monta. Tale incarico può essere affidato dai Municipî anche ai direttori delle stazioni.

Art. 5.

Se le esigenze di servizio lo permettano, si potranno istituire stazioni di monta nei possedimenti di proprietari di cavalle che ne facessero domanda. In tal caso i proprietari dovranno assumersi l'impegno di adempiere agli obblighi dei Comuni, e di provvedere pel servizio di direttore giusta le norme stabilite in questo regolamento.

I direttori dei depositi potranno esigere, quando lo credano necessario, che, dai proprietari, ai quali è accordata la stazione, sia versata a titolo di cauzione, nella cassa che sarà loro indicata, una determinata somma in cartelle di rendita dello Stato od in numerario.

I detti proprietari dovranno pure pagare anticipatamente anno per anno, finchè è mantenuta la stazione, al Municipio del Comune in cui trovasi la stazione stessa, la tassa di monta per il numero di giumente assegnato, dal Ministero, allo stallone od agli stalloni dello Stato destinati alla stazione di cui fu accordata la istituzione. Dovranno, inoltre, provvedere a proprie spese all'alimentazione dello stallone o degli stalloni, a seconda di quanto sarà stabilito dal direttore del deposito.

Infine non potranno rifiutarsi di far coprire, quando lo stallone o gli stalloni assegnati alla stazione fossero liberi, le giumente di altri privati, dopo aver ritirato dai medesimi la bolletta di monta.

Art. 6.

Le domande per l'impianto di nuove stazioni cavalline, se fatte da privati, debbono essere mandate al Ministero per mezzo del sindaco del Comune.

Queste domande saranno prese in considerazione solo nel caso in cui il Comune od i privati si obblighino di ottemperare a quanto è prescritto nei due articoli precedenti.

Art. 7.

In ogni caso l'impianto di nuove stazioni cavalline sarà subordinato al numero degli stalloni disponibili ed alla maggiore sicurezza di vedere adempiute le prescrizioni di questo regolamento.

Art. 8.

In ogni anno, due mesi prima dell'arrivo degli stalloni, i Comuni od i privati dovranno fare eseguire restauri necessari al locale della stazione.

Art. 9.

Le trasgressioni dei Comuni agli obblighi indicati negli articoli 4, 5 e 8 saranno notificate dai direttori delle stazioni ai direttori dei depositi e, da questi al Ministero. Il Ministero darà dapprima le necessarie ingiunzioni perchè le prescrizioni del regolamento sieno eseguite esattamente.

Se quelle dovessero rimanere senza effetto, procederà alla immediata soppressione della stazione.

Le trasgressioni dei privati agli obblighi indicati agli articoli 4, 5 e 8 rilevate dai direttori dei depositi o riferite ai medesimi dai palafrenieri, daranno luogo agli stessi provvedimenti.

Art. 10.

Il personale di una stazione di monta è composto: di un direttore, e di uno o più palafrenieri.

Art. 11.

Il direttore della stazione cavallina è sotto la immediata dipendenza del direttore del deposito cui appartiene la stazione.

Egli deve adempiere e far adempiere ai suoi dipendenti, i palafrenieri, con esattezza e scrupolosità tutte le prescrizioni contenute in questo regolamento e le istruzioni, che gli saranno impartite dal direttore del deposito intorno al servizio di monta e alla contabilità. Deve custodire la chiave della serratura di cui è cenno nella lettera *h*) dell'art. 4, per evitare che siano coperte giumente durante la sua assenza.

Art. 12.

Fra le persone che aspirassero all'ufficio di direttore di stazione cavallina, sarà data la preferenza a quelle munite di laurea di dottore in medicina veterinaria.

Le domande, in carta da bollo e corredate dai seguenti documenti: fede di nascita, certificato di sana fisica costituzione, fedina penale, certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di ultimo domicilio, dovranno essere inviate al Ministero di agricoltura, per mezzo della Direzione del deposito da cui dipende la stazione.

Art. 13.

Se due o più veterinari domandassero di essere nominati direttori di una stessa stazione cavallina, sarà data la preferenza a colui che presenterà i titoli migliori, ed, a parità di titoli, a colui che in una prova d'esame sarà riconosciuto il più idoneo.

Art. 14.

Nei Comuni ove mancasse un veterinario ed in quelli ove il veterinario non avesse tutti i requisiti necessari, il direttore della stazione potrà essere scelto tra le persone che hanno dato prova di possedere un buon corredo di cognizioni ippotecniche.

Art. 15.

I direttori delle stazioni di monta sono nominati con decreto Mini-

steriale, da registrarsi alla Corte dei conti: durano due anni in ufficio e possono essere confermati biennalmente, tenuto conto dell'attività e diligenza dimostrata.

Art. 16.

Per i direttori delle stazioni di monta sono stabilite due classi con assegno iniziale, rispettivo, di L. 800 e 600 il quale, con aumenti quinquennali di L. 100, raggiungerà L. 1000 per la prima classe e L. 800 per la seconda.

In tale assegno si considerano assorbiti gli aumenti stabiliti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Saranno assegnati alla prima classe coloro che sono muniti di laurea in zooiatria o di altra che, nei riguardi del servizio, sia ritenuta tecnicamente equipollente.

Alla seconda classe verranno assegnati quelli che non sono muniti di alcuna delle lauree anzidette.

Art. 17.

I direttori di stazioni cavalline che si trovano in servizio alla entrata in vigore del presente regolamento riceveranno l'assegno della prima classe se muniti di laurea in zooiatria o equipollente e della seconda tutti gli altri, oltre gli aumenti quinquennali risultanti dagli anni di servizio effettivamente prestato.

Gli assegni saranno pagati dai rispettivi direttori di deposito in due rate uguali: la prima nel mese di luglio di ciascun anno, l'altra nel mese di dicembre dello stesso anno.

Art. 18.

La soppressione di una stazione cavallina implica quella dell'ufficio di direttore.

I direttori delle stazioni soppresse, che non avessero compiuti tre bienni di servizio, non avranno diritto a qualsiasi compenso straordinario.

Coloro che avessero compiuto servizio per un numero di bienni maggiore di tre, e che, o per la soppressione della stazione, o per malattia, o per vecchiaia, fossero costretti a non prestare più l'opera loro, potranno ottenere un'unica gratificazione straordinaria, la quale sarà proporzionata agli anni di servizio ed alla diligenza avuta e non potrà oltrepassare l'assegno annuo.

Pei direttori delle stazioni di monta che sono in servizio dagli anni anteriori al 1872, seguita ad avere vigore l'art. 3 del regolamento approvato il 21 marzo 1867.

Art. 19.

Le missioni compiute dai direttori delle stazioni cavalline per incarico del Ministero o del direttore del deposito, nell'interesse del servizio, danno diritto al rimborso delle spese di viaggio (biglietto di 2ª classe, se il viaggio è fatto in strada ferrata; L. 0,60 per ogni chilometro se è fatto sulle vie ordinarie) e ad un compenso giornaliero di lire quindici, che viene ridotto a lire dieci nelle missioni per le quali il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata.

Art. 20.

I direttori delle stazioni saranno avvisati dal direttore del deposito del giorno dell'arrivo degli stalloni.

Ricevuto questo avviso, dovranno darsi premura di recarsi dal sindaco del Comune in cui trovasi la stazione, affinchè sia ottemperato a quanto è prescritto dall'art. 4.

Art. 21.

Se gli animali viaggiassero in strada ferrata, i direttori delle stazioni dovranno trovarsi nel giorno e nell'ora dell'arrivo alla stazione ferroviaria, anche quando fosse lontana dalla stazione di monta, per assistere allo sbarco degli stalloni e provvedere, occorrendo, a far prestare il necessario aiuto ai palafrenieri mediante pagamento, che sarà rimborsato assieme alle altre spese, dal direttore del deposito.

L'adempimento di codesto obbligo dà diritto a quanto è stabilito nell'art 19.

Art. 22.

Nel giorno dell'arrivo dei cavalli i direttori delle stazioni dovranno procedere ad una visita di quelli diligente e minuta e dovranno inviare al direttore del deposito una particolareggiata relazione sui risultati di essa.

Se però lungo il viaggio degli stalloni e dei palafrenieri fossero avvenuti fatti di notevole importanza, dovranno essere comunicati per telegrafo, ed in mancanza di questo, nel modo più sollecito possibile, al direttore del deposito

Art. 23

Sarà cura dei direttori delle stazioni di verificare se i palafrenieri abbiano seco tutti i fornimenti e gli oggetti di scuderia, che sono enumerati nella tabella loro rilasciata dalla Direzione del deposito. Mancandone qualcuno dovranno indicarlo nella relazione di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

Dal giorno dell'arrivo degli stalloni sino alla chiusura della stazione di monta, i direttori, se non l'avessero, dovranno prendere dimora nel Comune in cui trovasi la stazione. In ogni giorno, poi, niuno escluso, dovranno recarsi alla stazione, esaminare le condizioni di salute degli stalloni e lo stato della ferratura; essere presenti al mattino e alla sera all'atto della monta, e adempiere agli altri doveri indicati in questo regolamento.

Se i direttori delle stazioni, per causa di malattia, non potessero per uno o due giorni adempiere a codeste prescrizioni, dovranno farsi surrogare da una persona capace e di loro fiducia, e partecipare tale fatto alla direzione del deposito. Se poi per la stessa causa non potessero recarsi alla stazione per un tempo maggiore di quattro giorni, dovranno informare il direttore del deposito, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

Per altri motivi non potranno sospendere il loro servizio, nè farsi surrogare da altri, senza il permesso della Direzione del deposito.

Art. 25.

I direttori delle stazioni dovranno esaminare la qualità dei foraggi che si somministrano agli stalloni e proibirne l'uso qualora fossero convinti che potessero causare dei danni. Se per la mediocre o cattiva qualità dei foraggi o per altre circostanze ritenessero necessario di modificare la qualità o la quantità degli alimenti che formano la razione, dovranno informarne subito la Direzione del deposito.

Ogni sera i direttori di stazione consegneranno ai palafrenieri la razione stabilita per gli stalloni, e dovranno assicurarsi se, nella distribuzione dei pasti ai cavalli, eseguono con esattezza gli ordini ricevuti dalla Direzione del deposito.

Art. 26.

Sarà cura dei direttori di stazione di far affiggere sulla porta di ingresso della stazione l'orario del servizio di monta, e nell'interno della stazione in luogo visibile al pubblico: 1° l'orario della monta; 2° la tabella che porta la indicazione della qualità e della quantità dei foraggi che formano la razione degli stalloni, il numero e la distribuzione dei pasti; 3° l'elenco delle stazioni di monta della zona dipendente dal deposito; 4° l'elenco delle giumente ammesse alla monta, col nome dei rispettivi proprietari, e con la data del giorno in cui furono condotte alla stazione, e con quella del giorno in cui dovranno essere menate alla monta; 5° un cartellino colla indicazione del nome, della razza, della genealogia e della «perfomance» degli stalloni; 6° un altro cartellino con cui si avvisi il pubblico, che il direttore della stazione possiede una copia del regolamento sulle stazioni cavalline, per darla in prestito alle persone che desiderassero averne conoscenza.

Art. 27.

I direttori delle stazioni dovranno vigilare sulla condotta dei palafrenieri, ed accertarsi dell'esatto eseguimento dei doveri inerenti al loro ufficio.

Spetta ai direttori delle stazioni indicare ai palafrenieri il luogo in cui debbono condurre i cavalli alla passeggiata.

Rilevando trasgressione agli ordini emanati dalla Direzione del deposito, o alle prescrizioni contenute in questo regolamento, dovranno subito informarne, se occorra anche per telegrafo, il direttore del deposito.

Dovranno rivolgersi all'autorità locale nei casi di disobbedienza, di minacce, di diserzione, ed in tutti quegli altri che richiedessero solleciti provvedimenti.

Se l'autorità locale emanasse disposizioni, per effetto delle quali i palafrenieri subissero una punizione e dovessero lasciare il loro servizio, i direttori delle stazioni li faranno surrogare da persone capaci, fino a quando la Direzione del deposito non abbia preso un provvedimento.

Nel caso in cui i palafrenieri colpiti da malattia fossero obbligati a letto, e fossero condotti all'ospedale, il direttore della stazione dovrà richiedere l'opera di una persona capace, e ne darà subito partecipazione al direttore del deposito.

Art. 28.

È rigorosamente vietato ai direttori delle stazioni di far coprire asine, e di tenere, per conto proprio o per conto d'altri asini e cavalli per la monta.

È pure vietato ai direttori delle stazioni, non provveduti di speciale permesso del direttore del deposito, di prendere in consegna e di mantenere le giumente che sono condotte alla monta degli stalloni dello Stato.

Il direttore del deposito, nel concedere il permesso, stabilirà le condizioni per la presa in consegna delle giumente, il compenso che dovrà esigere il direttore della stazione e tutte le altre cautele che crederà necessarie per evitare abusi da parte di chicchessia.

Le prescrizioni del direttore del deposito dovranno farsi note al pubblico con avviso affisso nell'interno della stazione.

Art. 29.

Se si ammalasse uno stallone, i direttori di stazione veterinari dovranno apprestargli senza indugio le cure che crederanno necessarie.

I direttori non veterinari dovranno colla massima sollecitudine ricorrere all'opera di un veterinario che goda buona fama, nel luogo più vicino alla stazione cavallina.

In ogni caso i direttori di stazione, veterinari o non veterinari, dovranno informare nel modo più sollecito possibile il direttore del deposito, delle malattie degli stalloni fino al loro esordire e delle cure usate.

I direttori veterinari non hanno diritto ad alcun compenso per le cure apprestate agli stalloni ammalati.

Art. 30.

Nei giorni 1° e 16 di ogni mese i direttori delle stazioni spediranno alla Direzione del deposito l'elenco delle cavalle coperte nella quindicina precedente, sempre accompagnato dalle bollette di monta, e da una breve relazione sulla condizione sanitaria degli stalloni, sulla condotta dei palafrenieri e su tutto quanto di notabile possa aver rapporto col servizio della monta.

Art. 31.

Il 1° giorno di ogni mese, unitamente al rapporto quindicinale, di che all'articolo precedente, si dovrà spedire al direttore del deposito il conto delle spese fatte nel mese precedente, in conformità alle istruzioni che saranno emanate dallo stesso direttore.

Art. 32.

Ricevuto l'ordine di far partire gli stalloni per la sede del deposito, i direttori delle stazioni faranno pratiche per ottenere dai capi stazione delle strade ferrate, che, nel giorno e nell'ora stabilite per l'imbarco, abbiano a trovarsi pronti i vagoni a scuderia necessari.

I direttori delle stazioni cavalline lontane dalla strada ferrata, dovranno pensare al noleggio dei carri, ed a provvedere tutto quello che possa occorrere per la partenza degli stalloni e dei palafrenieri.

Art. 33.

Dalla Direzione del deposito, unitamente all'ordine del ritorno dei cavalli, i guardastalloni riceveranno i documenti ed il denaro necessari per il viaggio degli stalloni ed i palafrenieri. Cureranno, perciò, di fare apporre dall'autorità municipale sul foglio di via dei palafrenieri il visto di partenza, colla data del giorno in cui questa deve aver luogo.

Se la stazione fosse distante dalla sede del Municipio, il visto di partenza del palafreniere, potrà essere fatto dal comandante dei carabinieri, ed in casi eccezionali dallo stesso direttore della stazione.

Nel giorno della partenza i direttori delle stazioni consegneranno ai palafrenieri, oltre il foglio di via, la tabella in cui sono indicati gli oggetti di bardatura.

Accompagneranno gli stalloni sino alla stazione della strada ferrata. ove resteranno sino al loro imbarco e, se non vi è strada ferrata, li accompagneranno alla sede del deposito.

Art. 34.

Terminata la stagione di monta, i direttori delle stazioni dovranno subito inviare alla Direzione del deposito il registro delle dichiarazioni di monta, e, non più tardi della fine di luglio, una relazione generale del servizio di monta.

Dovranno, inoltre, mandare sui moduli a stampa di cui saranno provveduti: 1° l'elenco dei proprietari delle giumente che sono state coperte dai singoli stalloni, e la genealogia delle giumente stesse, ove si sappia; 2° i risultati ottenuti dalla monta dell'anno precedente; 3° le informazioni, per quanto è possibile particolareggiate e scrupolosamente esatte, sullo stato della produzione equina della zona in cui trovasi la stazione, e sulla influenza esercitata dagli stalloni governativi sulla produzione medesima.

Art. 35.

Fra i doveri dei direttori di stazione vi è quello di raccogliere le notizie più minute e precise sull'industria equina dei Comuni circonvicini, per essere in grado di far conoscere, al direttore del deposito, l'esistenza dei cavalli che potrebbero riuscire convenienti per l'esercito; e vi è pure l'altro di prestare gratuitamente l'opera loro nel facilitare l'acquisto dei cavalli agli ufficiali che sono delegati dal Governo.

Art. 36.

I direttori dei depositi hanno facoltà di ritardare il pagamento della seconda rata dell'assegno, o d'infliggere multe dalle 5 alle 20 lire, ai direttori di stazione che avessero trasgredito alle prescrizioni del regolamento e alle istruzioni ad essi impartite, o che avessero trascurato di adempierle. In simili casi i direttori dovranno informare il Ministero delle ragioni per le quali hanno inflitta la multa.

Art. 37.

I direttori dei depositi che nelle loro ispezioni alle stazioni rilevassero gravi mancanze nell'operato dei direttori delle stazioni stesse, e credessero necessaria una esemplare punizione, potranno proporre al Ministero la destituzione dei medesimi. La stessa facoltà sarà accordata alle persone che saranno incaricate dal Ministero di ispezionare le stazioni cavalline.

Art. 38.

I registri e gli stampati occorrenti pel disbrigo delle varie incombenze saranno inviati ai direttori di stazioni dal direttore del deposito dal quale dipendono.

Nel registro protocollo i direttori di stazione prenderanno nota della corrispondenza epistolare, che potranno avere col direttore del deposito e coi privati, intorno ad argomenti che riguardino la stazione di monta.

È severamente proibito di adoperare i detti registri e stampati per uso diverso da quello a cui debbono servire.

Art. 39.

I direttori di stazione che accettassero o chiedessero compensi personali ai proprietari delle giumente menate alla monta, o che trasgredissero alle prescrizioni indicate nell'art. 28, saranno destituiti.

Art. 40.

Nelle stazioni cavalline i palafrenieri sono sotto la immediata dipendenza dei direttori delle stazioni.

Essi debbono eseguire con somma puntualità tutti i servizi cui sono obbligati e tutti gli ordini che riceveranno dai loro superiori.

Art. 41.

Lungo il viaggio degli stalloni dalla sede del deposito a quella della stazione cavallina, i palafrenieri useranno la maggiore attenzione perchè non accadano inconvenienti. Dovendo fare delle tappe nulla trascureranno affinchè gli stalloni siano ben ricoverati e ben governati.

Per le spese che potranno sostenere in viaggio dovranno attenersi alle istruzioni ricevute dal direttore del deposito.

La paga spettante ai palafrenieri sarà spedita mese per mese anticipatamente ai direttori delle stazioni, i quali la ripartiranno in quote che dovranno distribuire di cinque in cinque giorni.

Art. 42.

È rigorosamente proibito ai palafrenieri di permettere che gli stalloni lungo la via coprano qualsiasi cavalla.

La trasgressione a quest'ordine sarà punita colla massima severità.

Art. 43.

Nel giorno del loro arrivo alla stazione i palafrenieri prenderanno consegna di tutti gli oggetti di cui è provveduta, per poterne fare la riconsegna nel giorno della partenza.

Oltre a ciò faranno verificare dai direttori della stazione se gli oggetti ricevuti dalla Direzione del deposito corrispondano a quelli indicati nella tabella che portano seco.

Art. 44.

I palafrenieri, nel disbrigo dei loro incarichi, debbono attenersi all'orario che verrà stabilito dai loro superiori.

Essi sono responsabili della nettezza della scuderia, dei cavalli, dei bardamenti e di tutti gli oggetti che riceveranno in consegna.

Hanno l'obbligo assoluto d'informare i direttori di stazione del più piccolo fatto anormale che potessero osservare negli stalloni.

Cadendo ammalato uno stallone, debbono attuare con la più grande precisione i precetti igienici e le cure che fossero prescritte dal veterinario.

Art. 45.

I palafrenieri hanno l'obbligo di dormire nella stanza attigua alla scuderia.

Dovranno vestire sempre la divisa che sarà loro prescritta dal direttore del deposito.

Non dovranno mai allontanarsi dalla stazione cavallina. Se per circostanze eccezionali avessero necessità di assentarsi per un tempo maggiore di quello che dal direttore del deposito sarà stabilito, dovranno chiedere il permesso ai direttori delle stazioni.

Ottenendo il permesso, i palafrenieri dovranno provvedere a farsi surrogare da un borghese che goda la fiducia dei direttori di stazione.

Art. 46.

Ogni anno verrà fissata una somma da ripartirsi tra i depositi di cavalli stalloni, a seconda della rispettiva forza organica per compensi ai palafrenieri i quali, durante la stagione di monta, si siano maggiormente distinti per diligenza ed operosità.

I compensi saranno accordati dal Ministero, dopo chiusa la stagione di monta, in base ai rapporti dei direttori delle stazioni di monta e sul parere dei direttori dei depositi.

Art. 47.

È severamente proibito ai palafrenieri di chiedere o di accettare mancie dai proprietari delle giumente che sono condotte alla monta.

La più piccola mancanza di riguardo verso i proprietari delle dette cavalle sarà severamente punita.

Art. 48.

È assolutamente proibito di far coprire le giumente prima della consegna ai direttori di stazione della corrispondente bolletta di monta.

Art. 49.

Non saranno ammesse alla monta le giumente che presentano gravi difetti di conformazione, e quelle affette da malattie contagiose, o da alterazioni patologiche degli arti e degli organi più importanti riconosciute ereditarie. Saranno pure escluse dalla monta le giumente che per la loro origine o pei loro caratteri di conformazione e di sviluppo, dessero ragione al direttore della stazione di ritenere irragionevole il loro accoppiamento coi cavalli che funzionano nella stazione. In tali casi sarà restituita dal sindaco la tassa di monta dopo la presentazione della bolletta accompagnata da una dichiarazione del direttore della stazione.

Art. 50.

Ciascun stallone non deve compiere più di due salti al giorno.

Tutti i martedì le stazioni cavalline saranno chiuse al pubblico. Solo per eccezione, quando gli stalloni non avessero compiuto la monta in uno dei giorni precedenti, il direttore della stazione potrà permettere che diano il salto anche il martedì.

Art. 51.

Le giumente saranno coperte secondo l'ordine col quale sono state inscritte.

È desiderabile che gli allevatori facciano fare la iscrizione in tempo opportuno, perchè possa venire assegnato per la monta delle loro giumente il giorno in cui queste con probabilità possono essere in caldo.

Art. 52.

Ogni giumenta può ricevere quattro salti alla distanza di parecchi giorni l'uno dall'altro. Il direttore della stazione fisserà i giorni regolandosi col numero delle giumente inscritte.

Se non si viene ad alterare la regolarità del servizio di monta, il direttore della stazione può permettere che una giumenta sia coperta una quinta ed anche una sesta volta.

Art. 53.

Quando le giumente non fossero condotte alla monta nei giorni fissati dal direttore della stazione si perderà il turno ed il diritto ad un salto.

Art. 54.

Fatta eccezione dei proprietari delle giumente e delle persone che le guidano, è proibito a chiunque di entrare e rimanere nella stazione nelle ore destinate alla monta, senza uno speciale permesso del direttore.

Art. 55.

Dopo il primo salto, il direttore della stazione rilascerà al proprietario della giumenta una dichiarazione di monta conforme al modulo *A* unito a questo regolamento.

Art. 56.

Il modulo della dichiarazione di monta comprende anche la dichiarazione di nascita, la quale dovrà essere scritta a suo tempo da un veterinario, e dovrà portare il visto del sindaco e del direttore della stazione.

Art. 57.

Le dichiarazioni di monta e di nascita dovranno essere inviate insieme ad una marca da bollo (a norma delle disposizioni in vigore sul bollo), per mezzo del direttore della stazione, non prima di quattro mesi, nè dopo sei mesi dal giorno della nascita del puledro, al direttore del deposito, il quale rilascerà il certificato di nascita conforme al modulo *B* annesso a questo regolamento. Il Governo riconosce validi solo i certificati di nascita rilasciati dai direttori dei depositi.

Non potranno essere rilasciati duplicati delle dichiarazioni di monta e dei certificati di nascita, se non in seguito all'autorizzazione del Ministero.

Art. 58.

I reclami contro l'operato del personale delle stazioni cavalline devono essere inviati al direttore del rispettivo deposito.

Art. 59.

L'Amministrazione non è responsabile degli inconvenienti che si verificassero nella stazione a danno delle cavalle condotte alla monta.

Roma, 29 febbraio 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

legato **A.** N. . . . d'ordine.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

IREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

posito cavalli stalloni di . . . .

Stazione di . . . .

N. . . . d'ordine del registro di monta
N. . . . della bolletta da L. . . . . . .

Dichiarazione di monta

llo stallone . . . .
razza . . . .
lio di . . . .
di. . . . .
lasciata al sig. . . . .
norante a . . . . Provincia
. . . . per la cavalla qui sottode-
itta, di nome . . . .
quale ebbe

1° salto il giorno . . . .
2° id. . . . .
3° id. . . . .
4° id. . . . .
5° id. . . . .
6° id. . . . .

rifiutò il salto il . . . . 19 . . .

. . . .

Genealogia e connotati della cavalla.

ogo di nascita . . . .
zza . . . .
mo del padre . . . . . . di razza . . .
me della madre . . . . . di razza . . .
à . . . . Altezza metri . . . .
intelio . . . .
gni particolari . . . .

lla suddetta cavalla nacque il giorno . .
. . puledr . . di mantello . . . .
i seguenti segni particolari . . . .
. . . .
ui venne dato il nome di . . . .
A . . . . il . . . . . 19 . . .

Il direttore della stazione

(a) Quando una cavalla viene coperta da più stalloni deve farsene cenno scrivendo in questa dichiarazione e in quella degli stalloni, che videro le monte successive o anteriori, la formula seguente:
« La cavalla anzidetta fu successivamente e teriormente coperta dallo stallone per nome . . . . dal quale ebbe il primo salto giorno . . . . e l'ultimo il giorno . . . »

DEPOSITI CAVALLI STALLONI GOVERNATIVI

N. . . . . d'ordine

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

N. { . . . . d'ord. del Reg. di monta **DEPOSITI CAVALLI STALLONI** Stazione di monta
. . . . della Boll. da L. . . . . *di* . . . . *di* . . . .

Dichiarazione di monta eseguita nell'anno . . . . . dallo stallone . . . .

Genealogia e connotati della cavalla

Luogo di nascita . . . .
Razza . . . .
Nome del padre . . . . di razza . . . . .
Nome della madre . . . . . . di razza . . . . .
Età. . . . . Altezza metri . . . . . .
Mantello . . . .
Segni particolari . . . .
. . . .

La cavalla fu presentata allo stallone
per il 2° salto il giorno . . . .
» il 3° » . . . .
» il 4° » . . . .
» il 5° » . . . .
» il 6° » . . . .
Rifiutò il salto il . . . . 19 . . .

(a) . . . .
. . . .

Dichiaro che la cavalla per nome . . . .
qui contro descritta, del sig. . . . .
dimorante a . . . . Provincia di . . . . . .
è stata coperta il giorno . . . .
dallo stallone per nome . . . .
di razza . . . . figlio di . . . .
. . . .

A . . . . il . . . . 19 . . .

Il direttore della stazione

. . . .

Dichiarazione di nascita (1)

Il sottoscritto dottore in medicina veterinaria dichiara che dal sig. . . . . gli venne presentata la cavalla sopradescritta seguita da puledro di sesso . . . . di mantello . . . . coi seguenti segni particolari . . . . nato il . . . . a cui venne dato il nome di . . . .

A . . . . il . . . . 19 . . .

Il medico veterinario

. . . .

Visto per l'autenticità della firma del veterinario
di . . . .
A . . . . il . . . . 19 . . .

Il sindaco

. . . .

Visto per la eseguita iscrizione sui registri della stazione di monta
di . . . .
A . . . . il . . . . 19 . . .

Il direttore della stazione

. . . .

(1) La dichiarazione di nascita, la quale potrà essere scritta anche dal guardastalloni se è munito della laurea di dottore di medicina veterinaria, non sarà riconosciuta dai direttori dei depositi se non porta le tre vidimazioni di cui sopra. Se la giumenta morisse prima che sia fatta la dichiarazione di nascita, il proprietario dovrà informarne il guardastalloni.

N. B. — Queste due dichiarazioni dovranno trasmettersi insieme a marca da bollo non prima di quattro mesi nè più tardi di sei mesi dopo la nascita del puledro, per mezzo del guardastalloni al direttore del deposito, il quale rilascierà il relativo certificato di nascita. Coloro che lascieranno trascorrere il tempo indicato perderanno il diritto di avere questo certificato, il quale è l'unico valevole pel Governo. È perciò interesse dei proprietari farne richiesta in tempo e conservarlo accuratamente.

Non si rilasciano duplicati che in seguito ad autorizzazione del Ministero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI. — *Il ministro per il tesoro:* SCHANZER.

llegato B.

N. . . .

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Depositi cavalli stalloni dello Stato

In conformità delle dichiarazioni di monta e di nascita ortanti il n. . . . d'ordine e il n. . . . del registro di onta dell'anno . . . . . esistenti in quest'ufficio, ho rilaiato al sig. . . . .
certificato di nascita del . . . puledr . . di manto . . .
. . . . coi segni particolari . . . .
. . . . per nome. . . . .
at. . . il . . . . dallo
allone per nome . . . .
dalla cavalla per nome . . . .
i manto . . . .
. . . . il . . . . 19. . . .

Il direttore del deposito
ei cavalli stalloni di . . . .

N. B. - Non potranno essere rilasciati duplicati di questo certificato nè delle dichiarazioni di monta che in seguito ad itorizzazione del Ministero.
(*) indicare il nome, la genealogia, la razza, l'età, il colore el mantello ed i contrassegni.

DEPOSITI CAVALLI STALLONI GOVERNATIVI

N. . . . .

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

DEPOSITI CAVALLI STALLONI DELLO STATO

Il sottoscritto direttore del deposito cavalli stalloni di . . . .
certifica che gli risulta dalle dichiarazioni di monta e di nascita conservate nell'archivio del deposito, che la cavalla per nome (*) . . . .
. . . .
. . . .
appartenente al signor . . . . domiciliato
a . . . . Provincia di . . . . è stata coperta
nell'anno . . . . dallo stallone dello Stato per nome (*) . . . .
. . . .
. . . .
ed ha partorito il giorno . . . . del mese di . . . .
dell'anno . . . . . . un . . puledr . . . di manto . . . . coi
segni particolari . . . .
a cui si è dato il nome di . . . .
. . . . il . . . . 19 . .

Marca da bollo da

Il direttore del deposito
dei cavalli stalloni di . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI — *Il ministro per il tesoro:* SCHANZER.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2663 **Regio decreto 21 settembre 1919,** col quale, sulla proposta del minstro della istruzione pubblica, viene fissato il numero dei segretari, macchinisti, bidelli e aiuto-bidelli dei Regi licei e ginnasi per l'anno scolastico 1919-920.

N. 433. **Regio decreto 21 marzo 1920,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, il Consorzio Federazione Laziale fra le Cooperative di produzione e lavoro, con sede in Roma, viene eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 436. **Regio decreto 18 marzo 1920,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente ai patrimoni delle Confraternite della Pietà, di S. Michele, della SS. Trinità e di S. Antonio Abate in Castellazzo Bormida è trasformato a favore dei poveri inabili al lavoro del detto Comune, ed i relativi patrimoni vengono concentrati nella locale Congregazione di carità.

N. 437. **Regio decreto 18 marzo 1920,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Giordano » in Pietrabruna (Portomaurizio) è parzialmente trasformato a scopo di beneficenza.

N. 438. **Regio decreto 18 marzo 1920,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio della Confraternita della Resurrezione in Spoleto (Perugia) è parzialmente trasformato a favore del locale Ospedale civile.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Crespina (Pisa).

SIRE!

La rappresentanza municipale di Crespina, essendo uno dei consiglieri morto e 15 dimissionari, è ridotta a 4 membri soltanto dei 20 assegnati al Comune.

Riusciti infruttuosi i tentativi fatti dal commissario prefettizio incaricato della temporanea amministrazione del Comune, per risolvere la crisi, persistendo i dimissionari per gravi insanabili dissidi nella determinazione presa, non resta che procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 29 dicembre 1919, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del **Nostro ministro segretario di Stato per gli affari** dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Crespina, in provincia di Pisa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Vittorio Mannecchia **è nominato commissario** straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Taviano (Lecce).

SIRE!

Nel gennaio 1918, avendo dodici, sui venti consiglieri assegnati al comune di Taviano, rassegnate le dimissioni ed essendo degli altri otto uno deceduto e sette impediti per servizio militare, il prefetto, dopo aver inutilmente cercato di comporre la crisi, proponeva lo scioglimento del Consiglio.

Sulla proposta il Consiglio di Stato si pronunciava favorevolmente con parere del 29 gennaio 1918; ma il provvedimento non fu attuato, avendo successivamente i consiglieri dimissionari manifestato il proposito di riprendere il loro posto. Ricostituita l'Amministrazione, questa, per quanto tra gravi difficoltà, potè funzionare sino ad ora: se non che, acuitosi di recente il malcontento della popolazione per l'irregolare funzionamento del servizio annonario, dopo una pubblica adunanza alla quale intervenne il sottoprefetto del circondario e in cui l'Amministrazione fu fatta segno, in contraddittorio, alle più aspre critiche, senza riuscire a dare della propria azione una esauriente giustificazione, tredici consiglieri rassegnarono le dimissioni.

Poichè, in seguito a tali dimissioni, l'Amministrazione si trova ridotta a meno di un terzo dei suoi componenti (un consigliere è morto ed un altro da tempo non partecipa ai lavori consigliari), il prefetto ha provvisoriamente affidata la gestione della civica azienda ad un suo commissario, ed ora si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 23 aprile 1919, n. 550, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Taviano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Artemio Rinaldi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re**, *in udienza dell' 8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cortona (Arezzo).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, la Giunta ed il Consiglio comunale di Cortona hanno rassegnate le dimissioni in massa.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi d'altra parte assicurare il regolare funzionamento dei pubblici servizi, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell' adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cortona, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig avv. Giuseppe Bortolani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a **S. M. il Re**, *in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pallanza (Novara).*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, tredici consiglieri del comune di Pallanza - compresi il sindaco e la Giunta - hanno irrevocabilmente rassegnate le dimissioni, e poichè era in precedenza dimissionario un altro, il Consiglio, ridotto a sei membri su venti assegnati per legge, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla temporanea gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pallanza, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Ernesto Vozzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 19 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Mango d'Aquino (Catanzaro).*

SIRE!

Nel novembre del 1916, dei quindici consiglieri assegnati per legge al comune di San Mango d'Aquino, undici erano dimissionari ed un altro morto.

Poichè la rappresentanza elettiva in tali condizioni non era più in grado di poter numericamente funzionare, il prefetto dovette allora affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Occorrendo ora dare una definitiva sistemazione all'Amministrazione straordinaria del Comune fino all'epoca delle elezioni, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 9 febbraio 1920, n. 246, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915. n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Mango d'Aquino, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Enzo Vaccari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 29 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Solarino (Siracusa).*

SIRE!

In seguito ai risultati delle ultime elezioni politiche, il sindaco, la Giunta e tutti i consiglieri in carica del comune di Solarino hanno presentato irrevocabilmente le dimissioni.

Riusciti vani i tentativi fatti dal prefetto per comporre la crisi, la provvisoria gestione dell'ente dovette essere affidata ad un commissario prefettizio.

Non potendosi ora, entro breve termine, ricostituire, mediante le elezioni, una nuova Amministrazione, si rende indispensabile provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un R. commissario che abbia i più ampi poteri dell'articolo 324 della legge comunale e provinciale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 23 febbraio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Solarino, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Gaetano Pupillo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 7 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casalbordino (Chieti).*

SIRE!

In seguito alla rinuncia del sindaco, il Consiglio comunale di Casalbordino rassegnava in massa le dimissioni.

Ciò stante, dopo che il prefetto ha provvisoriamente affidato la gestione del Comune ad un commissario, si rende necessario il formale scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 1° corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casalbordino, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Tommaso Ferrara è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 7 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chieti.*

SIRE!

Il seguito al risultato delle elezioni politiche, il sindaco, e 17 consiglieri del comune di Chieti rassegnarono le dimissioni; e poichè in precedenza erano dimissionari otto membri ed altri due morti,

si dovette provvedere alla provvisoria amministrazione del Comune con un commissario prefettizio.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chieti è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott Gino Brogi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Manciano (Grosseto).

SIRE!

Fin dal 18 novembre 1919, il sindaco di Manciano, in seguito al risultato delle elezioni politiche, presentò le sue dimissioni, e nel dicembre lo seguirono in massa tutti i consiglieri comunali.

Le pratiche per il ritiro delle dimissioni a nulla hanno approdato.

Allo scopo di regolarizzare l'andamento di quell'azienda, attualmente affidata ad un commissario prefettizio, è indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, perchè il commissario stesso sia munito di più ampi poteri.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 1° marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Manciano, in provincia di Grosseto, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Antonio Quadrelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pattada (Sassari).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Pattada da tempo si disinteressa della civica azienda, tanto che, per ottenere l'espletamento delle pratiche indilazionabili, il sottoprefetto di Ozieri è stato costretto ad inviare periodicamente sopraluogo un suo commissario.

Nompertanto, neppure con questo sistema si è riuscito a scuotere la invincibile inerzia del Consiglio comunale, il quale anzi, mentre urgevano provvedimenti di vitale interesse pel Comune, più volte invitato a riunirsi e persino due volte convocato d'ufficio, ha sempre mandate deserte le adunanze.

In tale situazione, ad evitare la paralisi amministrativa ed il dissesto finanziario del Comune, si è dovuto affidare la temporanea amministrazione municipale ad un commissario prefettizio, ed ora si rende necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 dicembre 1919, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario Regio.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pattada, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Cipriano Cipriani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto-legge in data 1° febbraio 1920, n. 209, (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 marzo 1920) relativo ad un concorso a premi per l'industria di preparati farmaceutici mediante utilizzazione di piante medicinali ed aromatiche;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a premi fra i privati e le società che, posteriormente al 10 marzo 1920 ed entro il 31 marzo 1921, avranno posto in esercizio nel territorio dello Stato nuovi stabiliment o nuovi reparti in stabilimenti già esitenti per produrre mediante utilizzazione di piante medicinali ed aromatiche, preparazioni farmaceutiche (estrazione e purificazione di principî attivi; estratti vari farmaceutici; estrazione di olî essenziali limitata, per quanto riguarda le essenze di agrumi, alla rettificazione).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate entro il 15 aprile 1921 al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, (Ispettorato generale dell'industria).

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate:

a) di un certificato della Camera di commercio ove trovasi l'impianto e dal quale risulti che il concorrente è iscritto nel registro delle Ditte;

b) di un certificato della suddetta Camera di commercio dal quale risulti la data in cui l'impianto sia stato posto in esercizio per la produzione indicata nella domanda;

c) di una relazione descrittiva dell'impianto;

d) di un campionario, in triplice esemplare, dei prodotti fabbricati, suggellato e controfirmato dal concorrente;

e) di una relazione particolareggiata dei procedimenti usati nella preparazione di ciascun prodotto.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei premi si terrà conto:

a) della capacità di produzione dell'impianto.

b) delle varie specie e della qualità dei prodotti fabbricati;

c) della rispondenza dell'impianto ai dettami della tecnica, nonchè dei miglioramenti introdotti ai metodi comuni;

d) della utilizzazione dei residui e dei sotto-prodotti;

e) del costo di produzione.

Art. 5.

L'assegnazione dei premi sarà fatta da un'apposita Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale.

La Commissione avrà facoltà di valersi, per l'accertamento delle condizioni di cui al precedente articolo, di tutti i mezzi istruttori che riterrà, opportuni, non escluso quello della visita diretta degli impianti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 27 marzo 1920.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti Luogotenenziali 13 giugno 1915, n. 865; 19 settembre 1915, n. 1394; e 6 ottobre 1915, n. 1502, relativi ai buoni del tesoro stilati in valuta forestiera;

Visto il decreto Reale 11 gennaio 1920, n. 5, col quale è conferita al ministro del tesoro la facoltà di stabilire le modalità inerenti al servizio dei buoni stessi;

Determina:

I buoni speciali del tesoro in dollari muniti di cedole di interessi semestrali sono dei tagli, della forma e dotati dei contrassegni di cui agli uniti modelli, e dovranno essere controfirmati dal rappresentante del Governo italiano negli Stati Uniti e cioè da uno dei funzionari indicati nei decreti Ministeriali 12 gennaio 1920, n. 34983 e 12 febbraio 1920, n. 37021, registrati alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 aprile 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (E. n. 38).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2314 — Data della ricevuta: 16 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Bossi Alessandro fu Carlo (pos. n. 669,482) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 350, consolidato 3,50 0[0], con decorrenza dal 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	78.81	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	84 55	

Corso medio dei cambi

del giorno 26 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 137,80 — Londra 90,17 — Svizzera 409,50 — Spagna . . . — New York 23,40 Oro 357,47

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Ballerio Michele, capitano, in spettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Ballerio Michele, capitano, in aspettativa, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dall'8 dicembre 1919.

Ballerio Michele, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio.

Floris Giovanni, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio.

(*Continua*).

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.